



## Avviso **STREET ART (2026)**

### “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA STREET ART”

\*\*\*

## **FAQ**

\*\*\*

**LAZIOcrea S.p.A.** raccoglie le richieste di chiarimento relative all’Avviso STREET ART (2026) esclusivamente tramite la casella di posta elettronica dedicata: [streetart@laziocrea.it](mailto:streetart@laziocrea.it) , ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso.

I chiarimenti di carattere generale sono resi disponibili attraverso la pubblicazione delle presenti FAQ, al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento tra i potenziali partecipanti.

---

1)

**DOMANDA:**

L'Avviso prevede tra le spese ammissibili il compenso per l'eventuale curatore per la progettazione e lo sviluppo del progetto, mentre esclude espressamente i "compensi di titolari, soci, amministratori e assimilabili".

Nel caso in cui il curatore coincida con un titolare o socio dell'associazione proponente, è possibile riconoscere il relativo compenso, ad esempio mediante un incarico appositamente conferito per la realizzazione del progetto?

**RISPOSTA:**

No.

L'articolo 4 dell'Avviso esclude in modo espresso l'ammissibilità dei compensi dei titolari, soci, amministratori e assimilabili, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.

Pertanto, qualora il curatore coincida con un titolare o socio del soggetto proponente, il relativo compenso non è ammissibile a contributo, anche se l'incarico fosse conferito appositamente per la realizzazione del progetto e anche se il soggetto non risulti precedentemente contrattualizzato.

Il compenso per il curatore è ammissibile esclusivamente qualora il curatore sia un soggetto terzo esterno al proponente, in possesso di comprovata competenza ed esperienza, e l'incarico sia coerente con quanto previsto dall'Avviso.

---

2)

**DOMANDA:**

Nel caso in cui la selezione degli artisti avvenga attraverso una call pubblica o altra procedura di selezione aperta, è possibile indicare nella domanda solo le modalità di selezione previste, senza indicare sin da subito i nominativi degli artisti e senza trasmettere le relative dichiarazioni sottoscritte?

**RISPOSTA:**

No.

Ai fini della partecipazione all'Avviso, gli artisti coinvolti devono essere individuati e indicati in sede di presentazione della domanda.

L'articolo 5 prevede infatti che la relazione di progetto riporti i nominativi degli artisti coinvolti, corredata dai relativi curricula e dalle dichiarazioni sottoscritte dagli artisti, attestanti, tra l'altro:

- il carattere originale e inedito dell'opera proposta;
- l'impegno a non partecipare ad altri progetti presentati nell'ambito del medesimo Avviso.

Pertanto, non è ammessa la presentazione di progetti che prevedano una futura selezione degli artisti tramite call pubblica o procedure analoghe, senza che gli stessi siano già individuati e formalmente coinvolti al momento della presentazione della domanda.

---

3)

**DOMANDA:**

È possibile per un Comune presentare una candidatura in forma associata con un istituto scolastico (es. Liceo) ai fini della realizzazione di un intervento di Street Art? È sufficiente un protocollo di intesa tra le parti?

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso Lazio Street Art 2026, possono presentare domanda di contributo, anche in forma associata, esclusivamente i seguenti soggetti:

- Comuni del Lazio, Roma Capitale e suoi Municipi;
- altri enti pubblici;
- soggetti giuridici privati in possesso dei requisiti espressamente indicati dall'Avviso.

La partecipazione in forma associata è ammessa solo qualora tutti i soggetti associati rientrino nelle categorie sopra elencate e siano in possesso dei requisiti previsti. Nei casi in cui l'aggregazione preveda la partecipazione di soggetti diversi o privi di tali requisiti, l'Avviso stabilisce espressamente che l'intera domanda è dichiarata inammissibile.

Pertanto, un istituto scolastico può essere coinvolto come soggetto proponente o associato.

Come stabilito all'articolo 2 dell'Avviso inoltre *“Nel caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione deve essere presentata dal soggetto capofila, il quale coordina tutte le attività progettuali, rappresenta gli associati nell'ambito dei rapporti con la Regione e LAZIOcrea S.p.A. ed è l'unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione e rendicontazione del progetto, previsti dal presente Avviso.*

*Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di adesione al progetto da parte di tutti gli enti associati al capofila, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, indicata alla lettera a) del punto 10 dell'art. 5. Il soggetto capofila si obbliga a ripartire agli altri soggetti associati il contributo erogato da LAZIOcrea S.p.A., sollevando la stessa e la Regione Lazio da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi ed avente ad oggetto la gestione e ripartizione del contributo”.*

---

4)

**DOMANDA:**

In luogo del pagamento di un compenso agli artisti, è possibile prevedere la fornitura di materiali di consumo da destinare al futuro utilizzo didattico di studenti coinvolti nella realizzazione dell'opera?

**RISPOSTA:**

No.

L'art. 4 dell'Avviso Lazio Street Art 2026, rubricato "Spese ammissibili", prevede espressamente tra i costi finanziabili il compenso per l'artista o gli artisti, stabilendo che:

- il compenso artistico è obbligatorio;
- deve essere non inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
- deve risultare da idoneo preventivo e da un rapporto contrattuale formalizzato;
- rientra tra le spese direttamente riconducibili alla progettazione e realizzazione dell'opera.

L'Avviso non consente di sostituire il compenso dell'artista con:

- forniture di beni o materiali destinati a usi futuri;
- spese non direttamente e immediatamente riferibili alla realizzazione dell'intervento di Street Art ammesso a contributo.

Inoltre, tra le spese non ammissibili, l'Avviso esclude espressamente gli acquisti di beni, servizi e prestazioni di natura ordinaria e routinaria o non strettamente pertinenti al progetto finanziato.

Pertanto, la fornitura di materiali di consumo per finalità didattiche future non può in alcun caso sostituire il compenso dovuto agli artisti, né essere riconosciuta come spesa ammissibile a valere sul contributo regionale.

---

5)

**DOMANDA:**

È possibile realizzare un intervento di Street Art su uno spazio o immobile di proprietà privata per il quale sia stato avviato un cambio di destinazione d'uso, ma il procedimento di accatastamento non risulti ancora completato?

**RISPOSTA:**

L'Avviso Lazio Street Art 2026 ammette la realizzazione di interventi di Street Art **anche su beni o spazi di proprietà privata**, purché siano rispettate **tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dallo stesso Avviso**.

In particolare, l'Avviso stabilisce che:

- il **soggetto proponente è responsabile della verifica della fattibilità dell'intervento nel luogo prescelto**, anche con riferimento alla **regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa del bene o dello spazio** individuato;
- devono essere **acquisiti preventivamente tutti i permessi, autorizzazioni, assensi o nulla osta necessari**, secondo la normativa applicabile;
- deve essere acquisito e allegato alla domanda l'**assenso formale del proprietario**, contenente l'impegno a garantire l'accessibilità, la fruibilità e la conservazione dell'opera per almeno due anni dalla data di inaugurazione.

L'Avviso **non consente deroghe** al rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente né prevede la possibilità di ammettere interventi su beni o spazi **in situazioni di irregolarità amministrativa o non pienamente legittimate**.

---

6)

**DOMANDA:**

La quota minima del 20% di cofinanziamento a carico del proponente può essere coperta attraverso servizi in kind e/o mediante la valorizzazione del lavoro volontario?

**RISPOSTA:**

No.

La quota minima del **20% di cofinanziamento** prevista dall'Avviso **non può essere coperta mediante servizi in kind né attraverso la valorizzazione del lavoro volontario.**

Ai sensi dell'**art. 3 dell'Avviso**, il cofinanziamento rappresenta una quota del **costo complessivo ammissibile del progetto**, determinato esclusivamente sulla base delle **spese ammissibili** individuate dall'**art. 4**.

L'Avviso stabilisce infatti che:

- le spese ammissibili devono essere **effettivamente sostenute** dal beneficiario;
- devono essere **documentate da fatture o documenti contabili** aventi valore probatorio;
- devono essere **pagate con mezzi di pagamento tracciabili**;
- devono derivare da **rapporti contrattuali o atti equivalenti**.

Le prestazioni rese a titolo gratuito, il lavoro volontario, nonché la mera valorizzazione economica di beni, servizi o attività non comportanti un **esborso finanziario reale e documentato**, non costituiscono spesa ammissibile e pertanto **non possono essere computate ai fini della copertura della quota di cofinanziamento obbligatoria**.

Ne consegue che il cofinanziamento del 20% deve essere garantito **esclusivamente mediante risorse finanziarie proprie del proponente e/o mediante entrate da soggetti terzi**, purché regolarmente tracciate e conformi alla normativa vigente e alle disposizioni dell'Avviso.

---

7)

**DOMANDA:**

1. In fase di presentazione della domanda è necessario allegare i preventivi a supporto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario?
2. Come deve essere correttamente indicata l'IVA non recuperabile nel formulario?

**RISPOSTA:**

**1. Allegazione dei preventivi**

No.

Ai sensi dell'**art. 4 dell'Avviso Lazio Street Art 2026**, in fase di presentazione della domanda **non è richiesto il caricamento dei preventivi** a supporto delle singole voci di spesa indicate nel piano finanziario.

I preventivi devono essere:

- **acquisiti prima della presentazione della domanda;**
- **conservati a cura del soggetto proponente;**
- **esibiti su richiesta di LAZIOcrea S.p.A. in sede di istruttoria, controllo o rendicontazione.**

Nel piano finanziario devono invece essere indicati i **dati essenziali dei preventivi acquisiti** (fornitore, oggetto, importo), secondo quanto previsto dall'Avviso.

**2. Modalità di indicazione dell'IVA non recuperabile**

Ai sensi dell'**art. 4 dell'Avviso**, l'IVA è considerata spesa ammissibile **esclusivamente nel caso in cui rappresenti un costo effettivo per il beneficiario**, perché non detraibile o non recuperabile secondo la normativa vigente.

Ai fini della corretta compilazione del formulario:

- le **single voci di costo** (compenso artista, materiali, noleggi, ecc.) devono essere **indicate al netto dell'IVA;**
- l'eventuale **IVA non recuperabile** deve essere valorizzata **esclusivamente nella specifica voce "IVA non recuperabile"**, laddove applicabile.

Non è pertanto corretto includere l'IVA non recuperabile direttamente all'interno delle singole voci di spesa.

In sede di rendicontazione, il beneficiario dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la **non recuperabilità dell'IVA** sostenuta.

---

8)

**DOMANDA:**

Il Progetto e la Dichiarazione degli artisti coinvolti devono essere redatti su moduli o formulari predefiniti oppure possono essere redatti in forma libera? Sono previsti limiti di caratteri o di lunghezza per tali documenti?

**RISPOSTA:**

L'Avviso **non prevede un modulo o formulario predefinito** per la redazione del Progetto. Pertanto, l'Allegato 2 deve essere redatto **in forma libera dal soggetto proponente**, nel rispetto dei contenuti minimi espressamente indicati al punto 10 dell'art. 5

L'Avviso **non stabilisce limiti di caratteri o di lunghezza** per la redazione del Progetto; resta tuttavia inteso che la relazione dovrà essere **chiara, coerente e proporzionata** ai fini di una corretta istruttoria e valutazione.

Anche per la Dichiarazione degli artisti **non è previsto un modulo o formulario predefinito**.

La dichiarazione deve essere redatta **in forma libera**, purché contenga espressamente tutti gli elementi richiesti dall'Avviso, in particolare:

- la dichiarazione circa il carattere originale e inedito dell'opera proposta (o, in caso di opere derivate, il rispetto della normativa sul diritto d'autore);
- l'impegno dell'artista a non partecipare ad altri progetti presentati ai sensi del medesimo Avviso.

La dichiarazione deve essere **sottoscritta da ciascun artista coinvolto** e accompagnata dalla documentazione richiesta dall'Avviso.

---

9)

**DOMANDA:**

Cosa si intende per “tecnica” negli interventi di Street Art ammessi dall’Avviso Lazio Street Art 2026?

**RISPOSTA:**

Ai fini dell’Avviso Lazio Street Art 2026, gli **“interventi di Street Art”** sono definiti all’**art. 1** come **opere artistiche di Street Art**, singole o plurime ma collegate da un unico progetto artistico, **realizzate con qualunque tecnica** e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani e destinate alla pubblica fruizione.

L’Avviso specifica che gli interventi di Street Art possono consistere, **a titolo esemplificativo**, in **murales, mosaico, installazioni**, fermo restando che la scelta della tecnica non è predeterminata né limitata, purché l’opera rispetti tutte le condizioni previste dall’Avviso.

In particolare, ai sensi dell’**art. 1**, gli interventi devono:

- essere coerenti con le finalità di rigenerazione e valorizzazione culturale e sociale del territorio;
- avere carattere di **unicità**;
- non avere finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale;
- garantire la **conservazione, l’accessibilità e la fruibilità al pubblico per almeno due anni** decorrenti dalla data di inaugurazione;
- rispettare la normativa vigente, inclusa quella in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ove applicabile.

La tecnica adottata deve essere **adeguatamente descritta all’interno del progetto**, secondo quanto previsto dall’Avviso, indicando le tecniche e i materiali utilizzati.

La valutazione della qualità dell’intervento proposto, anche sotto il profilo tecnico e conservativo, è demandata esclusivamente alla **Commissione di valutazione**, ai sensi dell’**art. 6 dell’Avviso**, sulla base dei criteri ivi indicati.

---

10)

**DOMANDA:**

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “multidisciplinarietà dell’intervento” tra i criteri di valutazione del progetto.

Inoltre, con riferimento alle spese ammissibili, si chiede se i costi di **vitto e alloggio** dell’artista debbano essere necessariamente ricompresi nel compenso oppure se possano essere indicati come voci di spesa autonome nel piano finanziario.

**RISPOSTA:**

La multidisciplinarietà è oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 6, nell’ambito dell’analisi complessiva della qualità del progetto, e deve emergere dalla descrizione delle attività e delle competenze coinvolte nell’intervento.

Le spese di vitto e alloggio possono essere ricomprese nel compenso dell’artista. Resta ferma la necessità che tali costi siano strettamente riferiti alla realizzazione dell’intervento e coerenti con le categorie di spesa ammissibili di cui all’art. 4.

---

11)

**DOMANDA:**

In riferimento all'art. 7 dell'Avviso, si chiede di chiarire se le autorizzazioni, i consensi e i nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento debbano essere acquisiti e trasmessi già in fase di presentazione della domanda di contributo oppure se possano essere prodotti in una fase successiva.

**RISPOSTA:**

L'Avviso non richiede la trasmissione delle autorizzazioni in fase di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 7, il soggetto proponente deve aver verificato la fattibilità dell'intervento e indicare nel progetto gli eventuali permessi e autorizzazioni necessari, impegnandosi ad acquisirli prima della realizzazione.

Resta quindi in capo al beneficiario l'obbligo di ottenere tutti i necessari consensi e nulla osta prima dell'avvio dell'intervento; in caso di mancato rilascio, può essere disposta la revoca del contributo.

---

12)

**DOMANDA:**

- 1 In assenza di una specifica indicazione che lo vieti, è corretto ritenere che la figura del curatore possa essere incaricata da più soggetti proponenti (organizzazioni/comuni) per la realizzazione di diversi progetti? Vale lo stesso per i soggetti terzi?
- 2 Le ulteriori figure necessarie alla realizzazione del progetto, con ruoli distinti da quello del curatore (ad esempio: coordinamento operativo in loco, gestione della produzione, logistica), in quale sezione del piano finanziario devono essere inserite?
- 3 Un'associazione dotata di partita IVA può essere incaricata per attività di comunicazione del progetto, oppure tali servizi devono essere necessariamente affidati a persone fisiche?
- 4 Le attività di comunicazione e animazione territoriale comprendono anche servizi quali realizzazione di contenuti foto e video, campagne pubblicitarie, gestione dei social media, organizzazione dell'inaugurazione e stampa materiali (es. locandine), oppure alcune di queste voci devono essere considerate a parte nel piano finanziario?
- 5 Può un'associazione sostenere formalmente un progetto attraverso una lettera di adesione, oppure partecipare come partner senza necessariamente presentare la candidatura in forma associata?
- 6 Una scuola può dare il proprio sostegno formale tramite una lettera di adesione al progetto se vuole far coinvolgere i propri studenti?

**RISPOSTA:**

- 1 L'Avviso non prevede limitazioni alla possibilità che il medesimo curatore sia coinvolto in più progetti, fermo restando che eventuali incompatibilità relative agli artisti restano disciplinate dall'art. 1
- 2 Le ulteriori figure devono essere ricondotte alle categorie di spesa di cui all'art. 4, in base alla natura dell'attività svolta e alla sua pertinenza al progetto (es. costi di esecuzione dell'opera o comunicazione/animazione territoriale).
- 3 L'Avviso non pone limitazioni sulla natura giuridica dei fornitori. I servizi possono quindi essere affidati anche a soggetti giuridici, purché nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese (art. 4).
- 4 Tali attività rientrano nella voce "comunicazione/animazione territoriale, inclusa inaugurazione", nei limiti previsti dall'art. 4.
- 5 Sono ammesse sia forme di adesione semplice (supporto) sia di collaborazione operativa (partner non formale); la forma associata è richiesta esclusivamente per la partecipazione come proponenti del progetto (per i dettagli si rimanda all'art. 2).
- 6 La scuola può partecipare come soggetto proponente o associato, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. In alternativa, può essere coinvolta come soggetto terzo nell'ambito delle attività progettuali.

---

13)

**DOMANDA:**

Per il noleggio di piattaforme aeree abbiamo raccolto tre preventivi da fornitori differenti, dai quali emerge la necessità di utilizzare due piattaforme distinte per garantire la corretta esecuzione dell'intervento. Intenderemmo pertanto avvalerci dei due fornitori economicamente più vantaggiosi.

Si chiede se, ai fini dell'ammissibilità della spesa, sia corretto presentare tre preventivi complessivi e indicare in fase di progetto l'utilizzo di due fornitori selezionati.

Inoltre, con riferimento alle spese assicurative previste dall'Avviso, si richiede conferma che la stipula della polizza (infortuni e/o responsabilità civile per artisti e operatori) debba essere in capo al soggetto beneficiario, ovvero al Comune proponente.

**RISPOSTA:**

Con riferimento ai preventivi, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, è richiesto che il proponente acquisisca almeno due preventivi per ciascuna voce di spesa e ne riporti i dati nel piano finanziario. È pertanto corretto, laddove motivato dalle esigenze progettuali, prevedere l'utilizzo di più fornitori, purché la scelta sia coerente e le spese risultino pertinenti e congrue rispetto all'intervento.

Con riferimento alle spese assicurative, ai sensi dell'art. 4 e degli obblighi di cui all'art. 7, la copertura assicurativa rientra tra le spese ammissibili ed è posta a carico del beneficiario, che è responsabile della realizzazione del progetto e degli adempimenti connessi. Pertanto, la polizza deve essere riferibile al soggetto beneficiario.

---

14)

**DOMANDA:**

L'Amministrazione comunale vorrebbe partecipare in forma associata con la Società Consortile a responsabilità limitata", partecipata da diversi Comuni.

Si segnala tuttavia che il Sindaco del Comune ricopre anche il ruolo di Presidente della suddetta società consortile, si chiede cortesemente se tale coincidenza di incarichi possa configurare eventuali criticità o incompatibilità ai fini della partecipazione al bando.

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2, la partecipazione in forma associata è ammessa purché tutti i soggetti coinvolti rientrino tra quelli ammissibili e siano in possesso dei requisiti previsti.

Resta ferma la responsabilità dei soggetti proponenti in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e corretto esercizio delle funzioni amministrative.

---

15)

**DOMANDA:**

sono un'artista figurativa e libero professionista con partita IVA individuale, Opero come persona fisica titolare di partita IVA, ma:

- non sono costituita come società
- non sono iscritta alla Camera di Commercio
- non sono associazione, cooperativa o fondazione
- non possiedo personalità giuridica autonoma

In merito all'Avviso Lazio Street Art 2026, avrei bisogno di un chiarimento formale relativamente ai soggetti ammissibili.

Alla luce della dicitura presente nell'Avviso relativa ai 'soggetti privati dotati di personalità giuridica', vorrei sapere se, nella mia configurazione di libero professionista con partita IVA individuale, posso presentare domanda direttamente come soggetto proponente oppure se è necessario presentare il progetto tramite un'associazione/cooperativa/altro ente giuridico.

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di contributo esclusivamente:

- enti pubblici (Comuni, Roma Capitale, Municipi e altri enti pubblici);
- soggetti giuridici privati dotati di personalità giuridica e in possesso dei requisiti previsti (imprese, associazioni, fondazioni, comitati e altri enti equiparati).

Pertanto, i soggetti che operano come persone fisiche, ancorché titolari di partita IVA individuale, non rientrano tra i soggetti ammissibili e non possono presentare domanda direttamente.

Resta ferma la possibilità per tali soggetti di essere coinvolti nella realizzazione del progetto (ad esempio come artisti o professionisti), nell'ambito di una proposta presentata da un soggetto ammissibile ai sensi dell'Avviso.

---

16)

**DOMANDA:**

- 1 nella domanda va allegato il progetto per esteso in formato pdf; invece, all'interno della domanda dove c'è scritto breve descrizione del progetto quanto va sintetizzato affinché si comprenda, cioè è oggetto di valutazione anche questa sintesi?
- 2 quando si parla di "bozzetto" quanto deve essere particolareggiato? deve rappresentare già l'opera per quella che sarà o esprimere delle idee che poi saranno elaborate nel dettaglio durante lo sviluppo del progetto esecutivo?

**RISPOSTA:**

- 1 La "breve descrizione del progetto" ha la finalità di fornire una sintesi del progetto stesso da utilizzare per gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Anticorruzione e Trasparenza, come previsto dalla normativa vigente.
- 2 Il bozzetto deve essere sufficientemente chiaro, completo e rappresentativo da consentire alla Commissione di valutazione di comprendere in modo compiuto l'intervento artistico che si intende realizzare, nei suoi elementi essenziali (contenuto, stile, composizione e impatto visivo).  
Pur non essendo specificato un livello minimo di definizione, il bozzetto non può consistere in una rappresentazione meramente generica o indefinita, tale da non permettere una valutazione effettiva dell'opera proposta.  
Si evidenzia, inoltre, che l'intervento realizzato dovrà risultare coerente e sostanzialmente conforme al bozzetto e al progetto presentato; eventuali modifiche in fase esecutiva sono ammissibili esclusivamente se preventivamente comunicate e approvate, nei limiti e secondo le modalità previste dall'Avviso.

---

17)

**DOMANDA:**

Vorremmo avere un chiarimento in merito alle spese di **vitto e alloggio** degli artisti.

Queste spese devono essere sostenute dalla nostra associazione ed indicate separatamente oppure incluse nell'onorario richiesto dall'artista e quindi sostenute dall'artista stesso.

**RISPOSTA:**

Vedi FAQ n. 10

---

18)

**DOMANDA:**

Sono la rappresentante legale di una associazione:

- 1 Il Murales che proponiamo sarà nella facciata di una scuola di proprietà di Città metropolitana che ha dato il nulla osta alla scuola, l'accordo di cui si parla nell'avviso riguardo l'impegno a garantire l'accessibilità, fruibilità e conservazione per un periodo di almeno 2 anni, pensavamo di sottoscriverlo con la Dirigente scolastica dell'Istituto, è corretto? o dobbiamo farlo con Città metropolitana?

**RISPOSTA:**

- 1 È possibile presentare la domanda allegando il nulla osta della Città metropolitana alla realizzazione dell'intervento.  
Ai fini della piena conformità all'Avviso, è tuttavia necessario *l'assenso del proprietario [...] con il contestuale impegno a garantirne, in concorso con il medesimo proponente, l'accessibilità, fruibilità e conservazione per un periodo di almeno 2 anni decorrenti dalla inaugurazione*" (art. 1 e art. 5).  
Tale previsione è coerente con quanto disposto tra gli obblighi del beneficiario, che deve *"garantire, in concorso con il proprietario del bene/spazio [...] l'accessibilità, la fruibilità e la conservazione dell'intervento per un periodo di almeno 2 anni decorrenti dalla data di inaugurazione"* (art. 7).  
Pertanto, è necessario che la documentazione includa **l'assenso del proprietario comprensivo anche del suddetto impegno**.

---

19)

**DOMANDA:**

Sono la rappresentante legale di una associazione:

- 1 Riguardo la tabella di valutazione dove vengono attribuiti 8 punti per la Multidisciplinarietà dell'intervento, pur sapendo bene il significato del termine non è chiaro nell'ambito del murales cosa possa riguardare, il tema proposto? l'intervento di più competenze? o altro?

**RISPOSTA:**

- 1 La "multidisciplinarietà dell'intervento", prevista tra i criteri di valutazione all'art. 6 dell'Avviso, è riferita al grado di integrazione tra diverse discipline artistiche e culturali all'interno del progetto.

Può essere valorizzata, ad esempio, la compresenza di linguaggi espressivi differenti o il coinvolgimento di più ambiti (artistici, educativi, sociali), purché strettamente coerenti con l'intervento di Street Art.

Resta inteso che la valutazione di tale elemento è rimessa esclusivamente alla Commissione di Valutazione.

---

20)

DOMANDA:

Le dichiarazioni degli artisti devono essere rappresentate secondo un modulo predefinito? esiste un format?

RISPOSTA:

Non esiste un format predefinito da utilizzare.

---

21)

**DOMANDA:**

Nel criterio di valutazione relativo alla “multidisciplinarietà dell'intervento”, possono essere ricompresi elementi quali: documentazione fotografica e video del progetto, redazione di testi descrittivi dell'opera, realizzazione di laboratori di Street Art per i giovani?

**RISPOSTA:**

Vedi FAQ n. 19.

Ad ogni buon conto si rappresenta che nel criterio di “multidisciplinarietà dell'intervento” possono essere considerate attività complementari — a titolo esemplificativo, ma non esaustivo — come laboratori di Street Art per i giovani, iniziative educative o contenuti culturali e divulgativi, purché coerenti e integrati nel progetto.

Tuttavia, la sola documentazione fotografica o video e i testi descrittivi dell'opera, se finalizzati unicamente alla comunicazione o promozione, non sono sufficienti di per sé a qualificare il progetto come multidisciplinare.

La valutazione resta comunque demandata alla Commissione, in base alla qualità complessiva, al livello di integrazione tra le diverse componenti e al contributo effettivo delle attività ulteriori.

---

22)

**DOMANDA:**

La liberatoria per l'utilizzo delle immagini dell'opera deve essere trasmessa già in fase di presentazione della domanda oppure successivamente alla realizzazione dell'intervento?

**RISPOSTA:**

La liberatoria non deve essere allegata in fase di presentazione della domanda.

L'art. 5 dell'Avviso non la include tra la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 7, essa costituisce invece un obbligo del beneficiario in fase di realizzazione del progetto, che deve *“rilasciare apposita liberatoria per l'utilizzo [...] delle immagini dell'opera e dei soggetti coinvolti”*.

---

23)

**DOMANDA:**

Tra le spese ammissibili è prevista anche quella relativa al curatore. A tal proposito, si chiede se tale spesa possa essere considerata rimborsabile nel caso in cui il curatore coincida con il Presidente dell'associazione che presenta domanda.

Inoltre, si chiede se, nel caso in cui la domanda venga presentata da un consorzio, possa essere ritenuta ammissibile la spesa relativa a una figura interna al consorzio stesso che svolga il ruolo di curatore.

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, non sono ammissibili i compensi di titolari, soci, amministratori e assimilabili. Pertanto, qualora il curatore coincida con il Presidente dell'associazione, il relativo compenso non è ammissibile.

Il compenso per il curatore è ammissibile se riferito a un soggetto esterno al proponente.

Analogamente, nel caso di consorzio, non è ammissibile il compenso per attività di curatela svolta da figure interne al soggetto proponente; resta ammissibile solo se affidata a un soggetto terzo esterno.

---

24)

**DOMANDA:**

In riferimento al punto 4 copia dell'accordo sottoscritto con il proprietario del bene/spazio

ho un problema perché individuato il proprietario che è un fondo di investimento mi hanno detto che nei prossimi giorni faranno il rogito per la restituzione dell'immobile ad un ente pubblico e che quindi al momento né l'attuale proprietario né il prossimo possono rilasciare permessi.

C'è un modo per ovviare a questa particolarissima situazione considerando che il Municipio ha già manifestato il suo interesse a essere parte del progetto?

Per le spese non ammissibili i compensi dei titolari, soci, amministratori e assimilabili cosa significa esattamente?

Io sono la Presidente dell'associazione ma sarei anche la curatrice dell'evento e verrei pagata per il mio compito specifico professionale e non per il mio ruolo istituzionale. È consentito?

**RISPOSTA:**

Con riferimento all'accordo con il proprietario, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso la domanda deve essere corredata dalla copia dell'accordo sottoscritto con il proprietario del bene/spazio, contenente l'assenso alla realizzazione dell'intervento. La mancanza di tale documentazione comporta l'inammissibilità della domanda. Non sono previste deroghe.

Pertanto, in assenza dell'assenso formale del proprietario al momento della presentazione della domanda, l'intervento non può essere candidato, indipendentemente da eventuali manifestazioni di interesse di altri soggetti istituzionali.

Con riferimento ai compensi, ai sensi dell'art. 4 non sono ammissibili i compensi dei titolari, soci, amministratori e assimilabili. Il divieto opera indipendentemente dalla natura dell'incarico svolto.

Pertanto, il compenso non è ammissibile anche qualora il soggetto rivesta un ruolo professionale specifico nell'ambito del progetto (es. curatore), se coincide con il Presidente o altro soggetto interno al proponente.

---

25)

**DOMANDA:**

1. Allegato - Copia dell'accordo con il proprietario del bene/spazio

Nel caso in cui il bene o lo spazio oggetto di intervento sia di proprietà comunale, è sufficiente un documento di autorizzazione sottoscritto dal Sindaco oppure è necessario allegare una Deliberazione di Giunta Comunale?

2. Piano finanziario

Si chiede di confermare se il compenso dell'artista e le spese relative all'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera rientrano nella voce "Costi di esecuzione dell'opera".

3. Assicurazione infortuni per artisti

Nel caso in cui il soggetto proponente sia già titolare di una polizza annuale per infortuni e responsabilità civile verso terzi, si chiede se tale copertura assicurativa possa ritenersi valida ai fini dell'Avviso oppure se sia necessario stipulare una polizza specifica dedicata alla realizzazione dell'intervento.

**RISPOSTA:**

1. L'Avviso richiede esclusivamente la *"copia dell'accordo sottoscritto con il proprietario [...] dal quale devono risultare l'assenso e l'impegno a garantire accessibilità, fruibilità e conservazione per almeno due anni"*. Non è prevista una specifica forma dell'atto: è quindi sufficiente un accordo sottoscritto dal soggetto legittimato a rappresentare l'ente proprietario.

2. Il compenso dell'artista e le spese per materiali rientrano tra i "costi di esecuzione dell'opera", che includono "acquisto materiali" e "compenso per l'artista/artisti".

3. L'Avviso prevede la presenza di *"assicurazione infortuni a favore dell'artista/artisti e delle maestranze"*.

Non è richiesta una polizza specifica, purché la copertura assicurativa sia idonea a garantire i soggetti coinvolti nelle attività progettuali.

Resta fermo che il **beneficiario è responsabile della sicurezza e della corretta copertura assicurativa delle attività**, mentre la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono dei rapporti e delle responsabilità connesse alla realizzazione dell'intervento.

---

26)

DOMANDA:

- 1) Intervento su edificio scolastico (progetto presentato dall'istituto scolastico)  
Nel caso di intervento su un edificio scolastico di proprietà comunale, qualora il progetto sia presentato dall'istituto scolastico, si chiede se sia sufficiente un nulla osta sottoscritto dal Sindaco (in qualità di rappresentante legale dell'ente proprietario), contenente l'assenso alla realizzazione dell'intervento e l'impegno a garantire accessibilità, fruibilità e conservazione dell'opera, oppure se sia necessaria una Deliberazione della Giunta Comunale che impegni formalmente l'ente già in fase di candidatura.
- 2) Intervento su proprietà comunale (progetto presentato da APS).  
Nel caso di intervento su un bene di proprietà comunale, qualora il progetto sia presentato da un'associazione di promozione sociale (APS), si chiede se sia sufficiente un nulla osta dell'ente proprietario oppure se sia necessaria una Deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Forma dell'accordo con il proprietario del bene/spazio  
In entrambi i casi sopra descritti, si chiede se sia necessario produrre uno specifico accordo tra le parti oppure se sia sufficiente che gli elementi richiesti dall'Avviso (assenso e impegni) siano contenuti nel nulla osta o nella deliberazione.

RISPOSTA:

1) e 2) (vale per entrambi i casi)

L'Avviso richiede la *“copia dell'accordo sottoscritto con il proprietario del bene/spazio [...] dal quale devono risultare l'assenso alla realizzazione dell'intervento e l'impegno a garantirne accessibilità, fruibilità e conservazione per almeno due anni”*.

Non è prevista una specifica forma dell'atto. È pertanto sufficiente un atto sottoscritto dal soggetto legittimato a rappresentare l'ente proprietario, purché contenente tutti gli elementi richiesti. Non è espressamente richiesta una Deliberazione.

3) Forma dell'accordo

L'Avviso richiede la produzione di un accordo sottoscritto tra le parti.

Tale requisito si intende soddisfatto anche mediante un atto (es. nulla osta o deliberazione) purché lo stesso contenga espressamente:

- l'assenso alla realizzazione dell'intervento;
- l'impegno a garantire accessibilità, fruibilità e conservazione per almeno 2 anni.

In assenza di tali elementi, la documentazione non è conforme all'Avviso.

---

27)

**DOMANDA:**

- 1) Cofinanziamento per Comuni sotto i 5.000 abitanti  
Nel caso di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si chiede se sia comunque obbligatorio prevedere una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto.
- 2) Tempistica trasmissione accordi con i proprietari (Allegato)  
Nel caso in cui il Comune abbia già trasmesso in precedenza alla Regione l'elenco dei siti disponibili, comprensivo di immobili di proprietà privata con relative autorizzazioni dei proprietari, si chiede se la documentazione relativa agli accordi con i proprietari debba essere allegata già in fase di presentazione della domanda oppure se possa essere integrata successivamente.

**RISPOSTA:**

- 1) L'Avviso stabilisce che *"il contributo concedibile non potrà superare l'80% del costo complessivo [...] fermo restando che la quota a carico del beneficiario non potrà essere inferiore al 20%"*.  
Non sono previste deroghe in relazione alla dimensione demografica del Comune.
- 2) L'Avviso richiede, ai fini della presentazione della domanda, la *"copia dell'accordo sottoscritto con il proprietario del bene/spazio"*.  
Pertanto, tale documentazione deve essere allegata già in fase di candidatura; non è prevista la possibilità di produrla successivamente, trattandosi di elemento richiesto a pena di completezza della domanda.  
Si evidenzia, inoltre, che l'Avviso STREET ART (2026) è emanato in deroga al completamento degli atti amministrativi necessari per la formazione dell'Elenco regionale dei beni e degli spazi destinati alla realizzazione di interventi di Street Art, di cui all'art. 7 del Regolamento regionale, come consentito dalla Determinazione n. G09922/2025, che approva il modello di scheda descrittiva.

---

28)

**DOMANDA:**

Per le dichiarazioni degli artisti coinvolti (originalità dell'opera e impegno a non partecipare ad altri progetti del bando) esiste un modello scaricabile online o dobbiamo crearle di nostro pugno, rischiando che non sia conforme?

**RISPOSTA:**

Non è previsto un modello standard. Pertanto, le dichiarazioni possono essere redatte autonomamente; ai fini dell'ammissibilità è necessario e sufficiente che contengano tutti gli elementi richiesti dall'Avviso.

---

29)

**DOMANDA:**

Si chiede se un soggetto che riveste il ruolo di artista in una proposta progettuale presentata da un ente possa essere indicato come curatore in una diversa proposta presentata da un altro proponente nell'ambito del medesimo Avviso, considerato che il vincolo di unicità è esplicitamente riferito agli artisti e che i ruoli di artista e curatore risultano distinti e disciplinati separatamente.

**RISPOSTA:**

L'Avviso prevede che gli artisti coinvolti *"non devono essere stati individuati all'interno di altre proposte progettuali presentate nell'ambito del presente Avviso"*.

Tale vincolo è riferito esclusivamente al ruolo di artista. Il ruolo di curatore è distinto e disciplinato separatamente tra le spese ammissibili.

Pertanto, non sussistono preclusioni alla partecipazione dello stesso soggetto come artista in una proposta e come curatore in un'altra.